



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione

Indice

Corte di giustizia UE

1. Corte giust. UE, sez. IV, 28 aprile 2022, C-642/20, sulla necessità che l'impresa mandataria di un r.t.i. debba eseguire le prestazioni oggetto di un appalto in misura maggioritaria;
2. Corte giust. UE, sez. II, 27 aprile 2022, C- 674/20, sui prestatori di servizi di intermediazione immobiliare.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

3. Cass. civ., sez. un., 27 aprile 2022, responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. e titoli diversi di responsabilità.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

4. Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2022, n. 7, individua i soggetti ai quali può essere escussa la garanzia ex art. 93, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016;
5. Cons. Stato, sez. IV, 21 aprile 2022, n. 3024, tassatività delle cause di esclusione da una gara pubblica e offerta inidonea dal punto di vista tecnico.
6. Cons. Stato, sez. IV, 19 aprile 2022, n. 2915, in tema di aiuti di Stato e retroattività degli atti regolamentari;

Normativa ed altre novità di interesse

7. Corte cost. – Comunicato 27 aprile 2022 - Illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre;

8. [Legge 27 aprile 2022, n. 34](#) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (in G.U. n. 98 del 28 aprile 2022; in vigore dal 29 aprile 2022);
9. [Legge 12 aprile 2022, n. 33](#) – Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore (in G.U. n. 98 del 28 aprile 2022; in vigore dal 13 maggio 2022);
10. [Legge 7 aprile 2022, n. 32](#) – Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (in G.U. n. 97 del 27 aprile 2022; in vigore dal 12 maggio 2022).

Corte di giustizia dell'Unione Europea

(1)

La Corte di giustizia UE ritiene l'art. 83, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti pubblici in contrasto con l'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE.

[Corte di giustizia dell'Unione Europea, sezione IV, 28 aprile 2022, C-642/20, Caruter Srl contro S.R.R. Messina Provincia SCpA ed altri](#)

La Corte di giustizia UE ha evidenziato che l'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE enuncia, al paragrafo 1, il principio che un operatore economico può, per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, nonché i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali, e che, alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici può fare affidamento sulle capacità di partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. Esso precisa, peraltro, al suo paragrafo 2, che, per taluni tipi di appalto, tra cui gli appalti di servizi, «le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso o, nel caso di un'offerta presentata da un

raggruppamento di operatori economici (...), da un partecipante al raggruppamento».

L'articolo 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, imponendo all'impresa mandataria del raggruppamento di operatori economici di eseguire le prestazioni «in misura maggioritaria» rispetto a tutti i membri del raggruppamento, vale a dire di eseguire la maggior parte dell'insieme delle prestazioni contemplate dall'appalto, fissa una condizione più rigorosa di quella prevista dalla direttiva 2014/24, la quale si limita ad autorizzare l'amministrazione aggiudicatrice a prevedere, nel bando di gara, che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente da un partecipante al raggruppamento di operatori economici.

Tale norma non si limita a precisare il modo in cui un raggruppamento di operatori economici deve garantire di possedere le risorse umane e tecniche necessarie per eseguire l'appalto, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, di detta direttiva, in combinato disposto con l'articolo 58, paragrafo 4, della stessa, ma riguarda l'esecuzione stessa dell'appalto e richiede in proposito che essa sia svolta in misura maggioritaria dal mandatario del raggruppamento, ponendosi in contrasto con la citata direttiva.

Per questi motivi la Corte di giustizia UE ha dichiarato che:

l'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l'impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(2)

La Corte di giustizia UE si pronuncia sui prestatori di servizi di intermediazione immobiliare.

[Corte di giustizia dell'Unione Europea, sezione II, sentenza 27 aprile 2022, C-674/20, Airbnb Ireland UC contro Région de Bruxelles-Capitale](#)

Una disposizione di una normativa tributaria di uno Stato membro (nella specie il Belgio) che impone ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare e, in particolare, ai responsabili di una piattaforma elettronica per servizi di alloggio di trasmettere all'amministrazione tributaria determinati dati relativi alle transazioni delle strutture turistiche non è contraria al diritto dell'Unione (in particolare con l'art. 56 TFUE).

Si veda anche Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 26 gennaio 2021, n. 777 oggetto della News US n. 15 dell'8 febbraio 2021.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(3)

Responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. e titoli diversi di responsabilità.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 27 aprile 2022, n. 13143, Pres. D'Ascola, Rel. Terrusi](#)

Le Sezioni unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome (cfr., art.

41 c.p.) e siano diversi i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, riferita unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato, caso per caso, il nesso di causalità tra le condotte, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasione.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime sotto riportate comprendono anche quelle pubblicate nella Sezione in evidenza del sito www.giustizia-amministrativa.it, a cura del consigliere Giulia Ferrari.

(4)

L'Adunanza plenaria individua i soggetti ai quali può essere escussa la garanzia ex art. 93, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016.

[Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 26 aprile 2022, n. 7 – Pres. Frattini, Est. Lopilato](#)

Il comma 6 dell'art. 93, d.lgs. n. 50 del 2016 – nel prevedere che la “garanzia provvisoria” a corredo dell'offerta “copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario (...)” – delinea un sistema di garanzie che si riferisce al solo periodo compreso tra l'aggiudicazione ed il contratto e non anche al periodo compreso tra la “proposta di aggiudicazione” e l'aggiudicazione.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(5)

Tassatività delle cause di esclusione da una gara pubblica e offerta inidonea dal punto di vista tecnico.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 21 aprile 2022, n. 3024 – Pres. Poli, Est. Verrico](#)

Se viene individuato dalla legge di gara, a pena di esclusione, un requisito o un elemento minimo ed essenziale della offerta tecnica che deve essere presentato dalle ditte partecipanti alla gara, tale requisito non è suscettibile di variazione neppure in senso migliorativo nell'ambito della valutazione complessiva dell'offerta, non potendosi apprezzare quale specifica tecnica suscettibile di essere bilanciata in forza del principio di equivalenza funzionale.

L'esclusione dalla gara di un'impresa autrice di un'offerta giudicata inidonea dal punto di vista tecnico non si pone in contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione, ex art. 83 comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, atteso che esso riguarda il mancato rispetto di adempimenti solo documentali o formali o privi, comunque, di una base normativa espressa, e non già l'accertata mancanza dei necessari requisiti dell'offerta che erano stati richiesti per la partecipazione alla gara.

(6)

In tema di aiuti di Stato e retroattività degli atti regolamentari.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 19 aprile 2022, n. 2915 – Pres. Poli, Est. Conforti](#)

La sezione, in applicazione dei principi delineati dalla Corte di giustizia UE, con la sentenza del 28 ottobre 2021, C-917/2019, ha evidenziato che la riassegnazione degli aiuti non si traduce in un'illegitale proroga del relativo regime, in quanto, da un lato, si tratta di un aspetto comunque valutato dalla Corte di giustizia UE e non ritenuto ostativo all'applicazione della disciplina nazionale e, dall'altro, la diversa eventuale ripartizione delle quote spettanti "ora per allora" non proroga affatto il regime degli aiuti accordati, ma effettua soltanto una differente ripartizione, *a posteriori*, di quelli fruiti negli anni in cui detto beneficio è stato autorizzato dalla Commissione.

E' legittimo il d.m. 17 febbraio 2015 n. 37 – recante "Regolamento recante modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, nell'ambito del programma pluriennale 2007-2010, da adottare ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – atteso che il riesercizio del potere regolamentare dell'amministrazione si è realizzato legittimamente in ottemperanza ai giudicati del Consiglio di Stato e non poteva non implicare una rideterminazione dei coefficienti sulle quote di biodiesel fiscalmente agevolato già assegnate nelle annualità del programma trascorse.

Ha precisato, inoltre, la sezione che l'irretroattività è un predicato assoluto e irrefragabile della sola legge penale, mentre, nei limiti della ragionevolezza, della proporzionalità e della tutela del legittimo affidamento, sia gli atti normativi (ai quali si iscrive oramai pacificamente il regolamento) sia i provvedimenti amministrativi possono dispiegare effetti retroattivi.

In proposito, è sufficiente ricordare i principi e la corposa giurisprudenza che vi ha dato attuazione in materia di "tetti di spesa", in base ai quali la determinazione in corso d'anno dei "tetti di spesa", che dispieghino i propri effetti anche sulle prestazioni già erogate, non può considerarsi, in quanto tale, affetta da illegittimità (così, *ex multis*, Cons. Stato, Ad. plen., 12 aprile 2012 n. 3 e 4).

La responsabilità dell'amministrazione per lesione dell'affidamento ingenerato da un regolamento, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sulla sua legittimità sia sorto un ragionevole convincimento, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell'impugnazione contro lo stesso provvedimento.

Corte di giustizia UE, sez. V, 28 ottobre 2021, C-915/19 – C-917/19, è oggetto della News US n. 34 del 1 aprile 2022.

Normativa ed altre novità di interesse

(7)

[Corte costituzionale – Comunicato 27 aprile 2022](#) - Illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre.

(8)

[Legge 27 aprile 2022, n. 34](#) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (in G.U. n. 98 del 28 aprile 2022; in vigore dal 29 aprile 2022).

(9)

[Legge 12 aprile 2022, n. 33](#) – Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore (in G.U. n. 98 del 28 aprile 2022; in vigore dal 13 maggio 2022).

(10)

[Legge 7 aprile 2022, n. 32](#) – Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (in G.U. n. 97 del 27 aprile 2022; in vigore dal 12 maggio 2022).